

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nella persona dei Sigg. Magistrati:

- 1) Dr. Bruno De Filippis -Presidente
2) Dr. Giulia Carleo -Consigliere
3) Dr. Luigi De Biase -Consigliere Relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. xxxx/2018 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la Sentenza n. xxxx/2017 emessa ex art. 281 sexies dal Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, nel procedimento n. xxxx/2016, datata, depositata e resa pubblica in data 22/06/2017, avente ad oggetto rapporti bancari.

TRA

SOCIETA' MUTUATARIA,

APPELLANTE

CONTRO

BANCA MUTUANTE,

APPELLATA

CONCLUSIONI

All'udienza del 06/05/2021 la causa passava in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, a seguito di trattazione scritta, con i termini di cui all'art. 190 CPC.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con appello notificato via PEC il 19/01/2018, la **SOCIETA' MUTUATARIA**, proponeva gravame avverso la Sentenza n. xxxx/2017 emessa dal Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, "Relatore Dr. Giorgio Jachia" nel procedimento n. xxxx/2016 R.G. datata, depositata e resa pubblica in data xxxx/2017, non notificata.

Con la sentenza di primo grado il Tribunale, senza attività istruttoria, aveva disatteso con l'accessoria condanna alle spese, la domanda di ripetizione degli interessi pagati dalla società appellante, in relazione al mutuo fondiario del 08/10/1999 per €. 144.607,93 a garanzia del quale era stata rilasciata ipoteca dai due garanti in atto indicati fideiussori.

Alla base della decisione il Tribunale, aveva posto innanzitutto il mancato superamento del tasso soglia perché non era stato indicato in modo specifico le modalità di superamento del tasso e che comunque non erano stati prodotti i decreti ministeriali relativi; l'inutilizzabilità dei documenti tardivamente depositati con la memoria del terzo termine di cui all'art. 183 VI comma CPC., l'inammissibilità della verifica della usura sopravvenuta per mancato deposito dei comparativi Decreti ministeriali; per essere agevole il calcolo dell'usura originaria per essere il tasso convenzionale l'unico pagato con la prima rata ed inferiore al tasso soglia; per essere stato specificamente approvato per iscritto, con doppia sottoscrizione il piano di ammortamento alla francese, improduttivo dei denunciati effetti anatocistici; per l'inesistenza della denunciata indeterminatezza delle clausole relativa al calcolo degli interessi moratori (ad. 2-3 del contratto).

Con il gravame interposto, l'appellante deduceva di aver specificamente indicato che gli articoli 2-3-4 del contratto regolanti i termini, le modalità di rimborso, gli interessi, le spese e le penali che cumulativamente sommati importavano, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'accertamento della natura usuraria originaria del tasso.

Indi rappresentava, censurando il Tribunale sul punto, di aver tempestivamente depositato con la memoria di cui al il termine dell'art. 183 CPC., ai fini della prova dell'usura originaria, l'attestazione di estinzione del mutuo da cui emergeva l'avvenuto pagamento di interessi di pre-ammortamento, interessi corrispettivi e di mora anche quale prova dell'indeterminabilità della relativa clausola, nonché di aver depositato unitamente alla stessa memoria il Decreto Ministeriale 22/09/1999 da cui emergeva il TAEG, in vigore nel periodo 01/10- 31/12/1999.

A ulteriore sostegno della censura assumeva l'errore del Tribunale nella parte in cui aveva affermato che i tassi (convenzionali e moratori) al momento della sottoscrizione erano inferiori al tasso soglia (4,90%) e che non potevano essere verificati per il periodo successivo per mancata produzione dei DD.MM., non potendosi cumulare tra loro.

Assumeva che al momento della sottoscrizione il tasso era fissato nel 6,50% così da solo superando la soglia di riferimento (art. 2) e che il tasso di mora (art. 3) era fissato nella misura del 10,50% (6,50%+ 4 punti percentuali).

Per tali causali, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, per l'operatività dell'art. 1815 II comma C.C., il mutuo doveva ritenersi gratuito e la Banca era obbligata a restituire tutti le somme, oltre il capitale, indebitamente percepite, da accertarsi mediante svolgimento di apposita e richiesta CTU.

Del pari e con altra argomentazione censurava il Tribunale nella parte in cui aveva motivato l'inesistenza dell'anatocismo nel mutuo con ammortamento alla francese e nella parte in cui, riferendo del tasso di mora, aveva sancito la sua facile determinabilità, perché la sua indeterminabilità derivava proprio dalla natura anatocistica del piano di ammortamento e dalle specifiche clausole ad esso dedicato (art. 3) con conseguente nullità ex art. 1346 e 1419 C.C., anche evidenziata con la CTP tempestivamente allegata.

Autonomamente poi assumeva che il Tribunale aveva omissso l'esame della diversa censura concernente l'applicazione dello EURIBOR quale frutto di un accordo di cartello vietato e conseguentemente nullo, ex art. 2 della legge Antitrust.

Infine censurava il Tribunale laddove sul regime delle spese aveva ricondotto la causa ad uno scaglione superiore a quello indicato (26.000,00-52.000,00) giacché non doveva farsi riferimento al valore indicato nella CTP (sempre indicata come non esaustiva), ma a quello delle conclusioni che imponeva la sua riconduzione nello scaglione "Valore indeterminato", senza riconoscimento, subordinatamente della "fase istruttoria e/o di trattazione" ed in via ancora più gradata che esse, per l'obiettivo e controverso dibattito giurisprudenziale in materia, dovevano formare oggetto di compensazione integrale.

Anche previa istanza cautelare di sospensione, chiedeva la declaratoria di gratuità del mutuo con obbligo della banca di restituire all'esito dell'incombente istruttorio richiesto, tutti gli interessi ed oneri indebitamente percepiti ed in via subordinata la declaratoria di indeterminabilità ed anatocismo delle clausole del mutuo, ivi compresa la nullità per violazione di legge della clausola EURIBOR e del piano di ammortamento con epurazione di quanto non dovuto e conseguente restituzione delle somme non dovute, con ogni accessoria statuizione in punto di interessi e rivalutazione per ambedue le domande formulate e vittoria di spese del doppio grado attribuite.

Con la propria comparsa di risposta, la banca, contestato l'assunta tempestiva produzione documentale, sulle doglianze specificamente proposte, rappresentava l'intervenuto rispetto del tasso soglia in ragione dell'autonomia del tasso di mora rispetto a quello convenzionale; la legittimità ed autonomia della penale per l'estinzione anticipata; l'infondatezza e genericità dell'eccezione di indeterminabilità nonché la legittimità dell'ammortamento alla francese.

Infine deduceva l'infondatezza della questione, in base agli atti, concernente il valore della causa. Opponendosi alle richieste dell'appellante, chiedeva il rigetto del gravame con il favore delle spese del grado.

Avviato il giudizio, denegata la sospensiva, disposta e precisate le conclusioni con le note telematiche delle parti, all'udienza del 06/05/2021, previo cambio del Relatore, nella persona del Consigliere Onorario "Luigi De Biase", la causa passava in decisione con i termini di cui all'art. 190 CPC.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo precisato e ribadito l'ormai consolidato ed acquisito orientamento di legittimità secondo cui, ai fini del riscontro della natura usuraria del tasso di interesse di un mutuo non è possibile procedere al cumulo del tasso convenzionale (corrispettivo) con quello moratorio che vanno invece, a quei fini, autonomamente considerati. (*ex plurimum* Cassazione Sezioni Unite 10597/2020).

Ciò precisato, in punto di usura originaria, come correttamente osservato dal Tribunale in primo grado, il tasso corrispettivo previsto dall'art. 2 del mutuo in atti (produzione parte appellante I grado) nella misura del 6,50% era nei limiti del tasso soglia di riferimento temporale, sulla base dei DD.MM., tempestivamente allegati e riferiti al periodo 01/01/1999-31/12/1999, indicato nella misura del 7,35%.

L'assunto che tale tasso corrispettivo (convenzionale) in quanto collegato al sistema EURIBOR non ne consentisse la sua determinabilità è infondato, perché al di là del sistema e metodologia di calcolo indicata (art. 2-3), che è irrilevante rispetto alla previsione dell'art. 1346 C.C, esso presenta criteri precisi ed oggettivi per la sua esatta determinabilità ex ante.

Escluso a seguito dell'arresto delle Sezioni Unite n. 24775 del 19/10/2017 ogni questione in ordine all'usura sopravvenuta non essendo mai stato neppure dedotto la violazione del dovere di buona fede, quanto alla vicenda relativa all'usurarietà del tasso di interesse moratorio, concordato nella misura di 4 punti di maggiorazione rispetto a quello corrispettivo (10,50%) il cui esame il Tribunale ha omesso ritenendo tardiva l'allegazione dei DD. MM., questa Corte, alla luce del recente sviluppo giurisprudenziale, in sede di legittimità, che ha innovato alla pregressa giurisprudenza, ed i cui principi si recepiscono, (Cassazione Ordinanza III Sezione 13/05/2020 n. 8883) questa Corte, ritiene che la relativa allegazione possa ritenersi ammissibile.

Tuttavia, nel rappresentare la loro evidenziata funzione integrativa, con la possibilità ed il dovere di conoscenza, da parte del giudice, attraverso la collaborazione delle parti e/o mediante acquisizione di informazioni presso la RA e/o disponendo CTU, ha precisato i limiti di esercizio di tali poteri ufficiali. Orbene, proprio con riferimento ai delineati limiti di esercizio di tale potere-dovere, questa Corte è tenuta rilevare, che la parte attrice-appellante, avrebbe dovuto, specificatamente indicare ed allegare negli atti processuali ed entro i limiti temporali di allegazione, i periodi e la misura anche quantitativa degli interessi pagati in eccesso rispetto ai tassi soglia, in relazione ai quali, comunque e va precisato, sono autonome ed indipendenti le voci relative alla penale per l'estinzione anticipata (con funzione compensativa per la parte adempiente) e le spese per imposte e tasse.

Nel caso di specie ed al contrario, l'appellante in primo grado, anche con il richiamo alla CTP allegata alla memoria istruttoria, (non aveva depositato la memoria di precisazione della domanda) si era limitata a dedurre negli atti processuali, assumendo la non esaustività della CTP depositata, l'ammontare degli interessi in eccesso pagati senza le suddette specificazioni, le uniche idonee a consentire, il ricorso al suddetto potere ufficiale.

Il motivo di gravame è pertanto infondato e va disatteso.

La vicenda relativa agli interessi di pre-ammortamento con piano alla francese, non inerisce all'usura, ma alla diversa e pur prospettata questione concernente l'anatocismo.

Sul punto non può che ribadirsi che la Corte di legittimità, varie Corti di Appello, questa. Corte e questo Collegio in particolare, hanno ripetutamente evidenziato che il pacifico mutuo con ammortamento alla francese (pagina 26 III capoverso atto di appello) poiché prevede il pagamento di rate di capitale a rimborso costanti ed interessi che decrescono man mano che aumenta la quota di capitale rimborsato

(piano di ammortamento in atti) non è generatore di interessi anatocistici (*ex plurius* Cass. III Sezione 20/05/2020 n. 9237; Corte Appello Torino; Corte Appello Salerno 836/2021; 838/2021). Infondato poi, perché del tutto privo di riscontro probatorio, è l'assunto che la convenzione contrattuale (art. 2-3-4) relativa al collegamento del mutuo allo EURIBOR sia frutto di un accordo di cartello in violazione della legge 287/990.

Infine è infondata la censura relativa alla esatta individuazione del valore della causa ai fini della regolamentazione delle spese di lite, bastando evidenziare che non solo con il richiamo alla CTP, la parte aveva inteso correlare il valore della causa non allo scaglione indeterminato, ma a quello tra €. 52.000,00 ed €. 250.000,00, ma anche in sede di procedimento di mediazione obbligatoria (n. xxxx/2016 in atti di parte appellante) svolto in corso di causa, a seguito dell'Ordinanza del 13/10/2016, aveva nuovamente indicato tali importi, quale valore della causa.

Il subordinato assunto che in assenza di attività istruttoria non sia dovuta la relativa spettanza nei compensi liquidati, non è fondata, essendo nel nuovo sistema tariffario (D.M. 37/2018) le due fasi (trattazione e/o istruttoria) unificate a prescindere dall'ammissione e/o svolgimento dei mezzi istruttori richiesti.

Il gravame è pertanto infondato e va disatteso con il conseguente rigetto anche dell'istanza istruttoria formulata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base all'effettivo valore della causa ed all'attività svolta secondo i vigenti parametri del D.M. 37/2018 Essendo il gravame successivo al 31/01/2013, trova applicazione la disciplina dell'art. 1 comma 17 del DPR 115/2002, donde che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo già versato e/o dovuto.

PQM

La Corte di Appello di Salerno, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla **SOCIETA' MUTUATARIA**, in persona del legale rappresentante p. t., avverso la Sentenza n. xxxx/2017, emessa dal Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, "Relatore Dr. Giorgio Jachia" nel procedimento n. xxxx/2016, datata e depositata in data 22/06/2017, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione e/o eccezione, così provvede:

Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata banca, delle spese processuali del grado che liquida nella complessiva somma di E. 9.515,00 per compensi professionali oltre 15% S.G., CPA ed IVA -se dovuta- come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello versato per il gravame proposto secondo la previsione dell'art. XIII comma I quater del DPR 115/2002

Così deciso in Salerno 22/03/2022

Il Presidente

Bruno De Filippis

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*